

RU 2020 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante



Ordinanza

sulla procedura di versamento al fondo di compensazione dell'AVS della quota del provento dell'imposta sul valore aggiunto destinata all'AVS

Modifica del 20 dicembre 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 19 aprile 1999¹ sulla procedura di versamento al fondo di compensazione dell'AVS della quota del provento dell'imposta sul valore aggiunto destinata all'AVS è modificata come segue:

Art. 1a cpv. 2 e 1b Abrogati

Art. 2 cpv. 1, 1bis e 2

¹ La quota del provento destinata all'AVS viene versata al fondo di compensazione dell'AVS.

¹bis II versamento è effettuato sotto forma di acconti mensili tra i mesi di febbraio e dicembre, nonché sotto forma di pagamento a conguaglio nel mese di gennaio dell'anno successivo. Gli acconti sono esigibili il quarto giorno lavorativo del mese.

² Gli acconti corrispondono a un dodicesimo della quota del provento annuo iscritta nel preventivo della Confederazione.

¹ RS **641.203.2**

2019-4045

Π

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2020.

20 dicembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr